

Sez. 6^a Penale, Sentenza n. 18458 del 05 Aprile 2012 (Dep. 15 Maggio 2012)

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 05/04/2012
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 541
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 26890/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.R., nella sua qualità di amministratore di sostegno di S.C., nato il 13 dicembre 1959, e deceduto nelle more del procedimento il 5 febbraio 2012;

avverso la sentenza 10 gennaio 2011 della Corte di appello di Messina, che ha rigettato l'istanza di revisione della sentenza 31 marzo 2005 della Corte di appello di Catania, che aveva affermato la responsabilità del S. per i reati di omissione di atti d'ufficio e falso;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luigi Lanza;

Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Cesqui Elisabetta che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nonché il difensore della ricorrente avv.

Terranova Santi che ha chiesto l'annullamento con rinvio oppure senza rinvio della gravata sentenza.

RITENUTO IN FATTO

B.R., nella sua qualità di amministratore di sostegno di S.C., nato il 13 dicembre 1959 (e deceduto nelle more del procedimento il 5 febbraio 2012), avverso la sentenza 10 gennaio 2011 della Corte di appello di Messina, che ha rigettato l'istanza di revisione della sentenza 31 marzo 2005 della Corte di appello di Catania che aveva affermato la responsabilità del S., assistente UNEP in servizio presso il Tribunale di Siracusa sezione di Lentini, per i reati di omissione di atti d'ufficio e falso in tema di notificazioni.

1.) la sentenza impugnata.

B.R., in qualità di amministratore di sostegno definitivo del marito S.C., ha presentato istanza di revisione della sentenza emessa il 12 luglio 2004 dal Tribunale di Siracusa, confermata, salva l'applicazione della pena accessoria omessa in primo grado, dalla Corte di appello di Catania con sentenza del 31.3.2005, divenuta irrevocabile il 30 maggio 2005, con la quale il S. è stato condannato alla pena di un anno di reclusione per i reati di falso in atto pubblico ed omissione di atti di ufficio. La Corte di appello di Messina, ritenuta l'ammissibilità della domanda, ha emesso decreto di citazione a giudizio disponendo perizia psichiatrica alla prima udienza di trattazione.

All'esito di tale adempimento istruttorio ed esaminati i periti, avanti al collegio in diversa composizione, previa rinnovazione del dibattimento, con dichiarazione di utilizzabilità degli atti assunti, la corte distrettuale ha rigettato la domanda di revisione. Rileva la gravata sentenza:

a) che il S. è stato condannato per aver omesso, nella sua qualità di assistente UNEP in servizio presso il Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Lentini, di eseguire la notifica di numerosi atti giudiziari e per averne falsamente attestato nei relativi registri l'avvenuta notifica;

b) che l'istante ha sostenuto, sulla base di una consulenza medicolegale di parte redatta dal dott. Cappellani Giovanni, che nel caso di specie è stata presentata come "prova nuova" ai sensi dell'art. 630 c.p.p., lett. c), che il S. è attualmente affetto da una gravissima patologia (sindrome di Alzheimer), la quale, essendo già presente nelle sue fasi prodromiche all'epoca dei fatti, ha influito sull'imputabilità del soggetto allorché commise la condotta antigiuridica;

c) che il consulente tecnico di parte ha affermato che all'epoca dei fatti (anni 2001-2002) erano "già evidenziabili segni disfunzionali cognitivi e comportamentali, riconducibili alla patologia successivamente

accertata" e che le inadempienze e le omissioni commesse nell'espletamento dei doveri di ufficio erano "sintomi prodromici della gravissima patologia da cui era affetto e non invece il frutto volontario, cosciente e consapevole di compiere i reati ascrittigli";

d) che il tema delle condizioni di salute dell'imputato fu effettivamente prospettato dalla difesa nel giudizio di merito, seppure non nei termini specifici ed analitici con cui esso è riproposto in questa sede di revisione e che il giudice di primo grado rilevò che il giudicabile aveva assunto, a giustificazione del suo operato, il suo "stato di salute precario, essendo risultato affetto da "sindrome depressiva con spunti neuro-astenici" mentre nella sentenza di appello si afferma che "lo stato di salute non appare tale da inficiare la capacità di intendere e volere dell'imputato";

e) che l'esito della perizia disposta nel procedimento di revisione (dottori Franz Di Stefano e Sergio Chimenz), e l'esame dei periti hanno confermato i risultati cui erano pervenuti i primi giudici;

f) che, in particolare, i medici legali hanno ribadito che all'epoca dei fatti la capacità di intendere del periziato doveva considerarsi "conservata", mentre invece la sua capacità di volere doveva considerarsi "danneggiata" dalla malattia: da ciò la conclusione di uno stato mentale di "parziale inimputabilità e non di totale inimputabilità";

g) che del resto, non totalmente esclusa l'imputabilità, la disfunzione volitiva può aver, entro certi limiti, influito in relazione all'organizzazione del pensiero e dell'azione, e dunque sull'esecuzione della condotta antigiuridica integrante il delitto di omissione di atti di ufficio continuata (ossia sulla mancata esecuzione dei numerosi atti di notifica da parte del pubblico ufficiale), ma altrettanto non può dirsi per ciò che attiene ai delitti di falso, consistiti nella mera attestazione sui registri, contrariamente al vero, di aver eseguito le notifiche che invece erano state omesse: omissione della quale l'imputato, che manteneva integra la facoltà cognitiva, era certamente conscio. La Corte d'appello di Messina, con ordinanza 6 dicembre 2011, ha disposto l'acquisizione del decreto 25 novembre 2008 del Giudice tutelare di Modica, con il quale la ricorrente è stata nominata amministratore di sostegno del coniuge S. Riccardo, ora deceduto.

Con memoria depositata, il 20 marzo u.s. la difesa della Bondi, già amministratrice di sostegno ed ora erede del S., rileva a fondamento della ammissibilità dell'impugnazione la non necessità della autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 374 c.c., n. 5, trattandosi nella specie di rimuovere gli effetti (civilistici) del giudicato penale dando priorità ad una esigenza di giustizia sostanziale, realizzata nella specie da persona che accomuna, agli effetti dell'art. 632 c.p.p., la plurima qualità di amministratore di sostegno, di prossimo congiunto, ex art. 307 c.p., comma 3 e di erede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.) l'ammissibilità del ricorso per cassazione da parte dell'amministratore di sostegno, coniuge ed erede. È noto che l'amministrazione di sostegno - introdotta nell'ordinamento dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6, art. 3 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c..

Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa e la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze appartiene al giudice di merito (cfr. in termini, da ultimo: cass. civ. Sez. 1, 22332/2011 Rv. 619848 Massime precedenti Conformi: N. 13584 del 2006 Rv. 589525).

Questa Corte, al fine di rilevare gli ambiti operativi dell'amministratore di sostegno, dopo aver disposto, con ordinanza 6 novembre 2011, l'acquisizione del decreto di nomina (25 novembre 2008 del Giudice Tutelare del Tribunale di Modica) del detto amministratore nella persona della Bondi - ricorrente, coniuge, ed ora anche erede di S.C. - ritiene di ribadire la regola dell'ammissibilità della proposta impugnazione pur dopo il decesso del diretto interessato.

Invero premesso che la facoltà di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, va rammentato che, per giurisprudenza, formatasi nel previgente codice di rito (cass. pen, sez. Sez. 1, 1665/1976 Rv. 132431), la revisione può essere pronunciata anche nei confronti del condannato

defunto, non solo nel caso che la relativa istanza sia stata presentata dal prossimo congiunto o dall'erede del detto condannato deceduto, ex art. 632 c.p.p., comma 1, lett. a) del 1989, ma anche nel caso in cui, dopo la proposizione dell'istanza, sia sopravvenuta la morte del condannato, trattandosi di evento che non comporta l'inammissibilità della istanza di revisione.

2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione della Corte di legittimità.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo degli artt. 88 e 89 c.p., art. 42 c.p., comma 1, nonché artt. 328 e 479 c.p..

Lamenta il ricorrente che, nonostante i disturbi psichiatrici del S. e la loro influenza ablativa dell'imputabilità, la corte distrettuale abbia ritenuto soltanto la seminfermità di mente ex art. 89 c.p. sulla base di una arbitraria dicotomia tra capacità di intendere e di volere, la prima "conservata", la seconda "danneggiata", senza considerare che il rilevato deterioramento mentale non poteva che incidere sull'elemento intenzionale dei delitti contestati.

Il motivo non ha fondamento e deve essere rigettato.

I periti psichiatri, con un percorso narrativo privo di incongruenze od illogicità, e rispettoso delle odierne acquisizioni scientifiche, in relazione al contenuto sostanziale dell'imputabilità, che nel nostro sistema si declina ex art. 85 c.p., nella capacità di intendere e di volere, hanno ritenuto l'integrità della prima funzione, "noetica", e danneggiato invece il solo profilo "volitivo". Trattasi di conclusioni prive di inadeguatezze logico-scientifiche, concernenti un imputato il quale, tra l'altro, con la realizzazione delle false attestazioni nei registri cronologici, finalizzate a dare "integrale copertura alle omissioni di notifica realizzate, ha dato inoppugnabile prova -al momento della consumazione dei reati- della integrità dei suoi processi di critica e di giudizio con una chiara cosciente visione delle violazioni commesse, circostanza decisiva ed apprezzata dai periti per la loro conclusione in termini di esclusione dei vizi ex art. 88 od 89 c.p.. Si versa ancora a fronte di valutazioni, espresse in sentenza in adesione all'esito peritale, che risultano formulate dalla corte distrettuale in termini di ragionevole plausibilità, senza vizi nella struttura argomentativa e nei passaggi inferenziali, tali da integrare quelle patologie della decisione, tutelabili ex art. 606 c.p.p., e, per ciò stesso al di fuori di un possibile intervento censorio del giudice di legittimità.

Quanto alla specifica questione dei rapporti tra "intendere" e "volere", rammenta poi il Collegio, nella scarsa giurisprudenza sul punto, che la "capacità di volere assente" può assumere rilevanza autonoma e decisiva, valorizzabile agli effetti del giudizio ex artt. 85 e 88 c.p., anche in presenza di accertata capacità di intendere (e di comprendere il disvalore sociale della azione delittuosa), ove sussistano peraltro le due essenziali e concorrenti condizioni che seguono:

a) che gli impulsi all'azione, che l'agente percepisce e riconosce come riprovevole (in quanto dotato di capacità di intendere), siano di tale ampiezza e consistenza da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze;

b) che ricorra un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato da quello specifico disturbo mentale, che deve appunto essere ritenuto idoneo ad alterare non l'intendere, ma il solo volere dell'autore della condotta illecita (cass. pen. sez. 6, 43285/09 r.v. 245253; cass. pen. sez. 5, 8282/2006 Rv. 233228). Orbene, nessuna di tali due necessarie condizioni risulta evidenziata nella condotta del S., tenuto conto che la esistenza di un impulso, o di uno stimolo all'azione illecita, non può essere considerata come causa, da sola, sufficiente a determinare "un'azione incoerente con il sistema di valori di chi la compie", essendo invece onere dell'interessato dimostrare il "carattere cogente", nel singolo caso, dell'impulso stesso, nella specie peraltro "in allora" ragionevolmente escluso dagli psichiatri (cfr. anche Sezioni Unite: n. 9163 del 2005 Rv. 230317).

Quanto al profilo psicologico del reato posto in essere da persona ritenuta seminferma di mente ex art. 89 c.p., questa Corte ha da tempo fissato una pluralità di canoni valutativi, precisando:

1) che l'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, esprimono concetti diversi ed operano anche su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda (Cass. Pen. Sez. 6, 16260/2003 Rv. 225645, Cesarano Massime precedenti Conformi: N. 4165 del 1991 Rv. 186912, N. 507 del 1994 Rv. 196112);

2) che tra l'imputabilità e il reato corre quindi un rapporto di assoluta indipendenza, nel senso che l'illecito

è configurabile indipendentemente dalla capacità di intendere e/o di volere del suo autore: da ciò deriva la piena autonomia tra le nozioni di imputabilità e colpevolezza (cass. pen. sez. 1, 40808/2010 Rv. 248439). Il motivo va quindi rigettato.

Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione per omessa risposta alle deduzioni difensive e con una giustificazione che è diventata una mera "presa d'atto" delle conclusioni peritali. La corte distrettuale, secondo l'assunto difensivo, avrebbe sostanzialmente fondato le sue conclusioni aderendo alle indicazioni dei periti d'ufficio.

La censura è infondata e comunque ignora la consolidata regola di motivazione per cui il giudice, che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire, in motivazione, autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare sufficiente -come avvenuto nella specie- che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali (cass. pen. sez. 1, 6528/1998 Rv. 210712).

Inoltre, nel giudizio di legittimità, l'accertamento peritale può essere oggetto di esame critico da parte del giudice solo nei limiti del ed travisamento della prova, che sussiste nel caso di assunzione di una prova inesistente o quando il risultato probatorio sia diverso da quello reale in termini di "evidente incontestabilità", evenienza questa non realizzata nella presente vicenda (cass. pen. sez. 1, 47252/2011 Rv. 251404).

Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2012
